



IT10/0722

COMUNE di LEVANTO

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE

Tel. 0187.802244/45/38 – Fax 0187802247,
mail: poliziamunicipale@comune.levanto.sp.it

ORDINANZA n. 39

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE ACCESSO BUS TURISTICI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TENUTO CONTO che questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04/07/2015 ha adottato una zona a traffico limitato 0-24 per gli autobus turistici, interessante le vie e le piazze del centro cittadino tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio, e che è previsto il divieto di circolazione per gli autobus turistici, con eccezione degli autobus che effettuano servizio di linea locale e di quelli preventivamente autorizzati, approvandone nel contempo le tariffe di ingresso e sosta;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 17 reg. gen. 131 del 14/09/2023 adottata dal Sindaco, rubricata "Contingentamento autobus turistici nella zona a traffico limitato loro riservata", con la quale si è provveduto a limitare l'accesso alla suddetta ztl a un numero massimo di 15 bus giornalieri, previamente autorizzati e muniti di contrassegno, dal 18/09/2023 al 31/10/2023;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 19 reg. gen. 133 del 26/09/2023 adottata dal Sindaco, ad integrazione della precedente, con la quale si stabilisce di derogare a tale limite solo ed esclusivamente per autobus turistici diretti a strutture ricettive e/o pubblici esercizi del territorio comunale; ovvero autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di Levanto, che effettuano gite, gite scolastiche, escursioni o trasferte organizzate da gruppi iscritti all'albo Comunale e che trasportino atleti delle squadre ospiti nel caso in cui gli organizzatori delle stesse non siano riusciti ad ottenere l'autorizzazione – lasciassero passare all'accesso nella ZTL, sia onerosamente sia in regime di esenzione, a causa del raggiungimento del limite massimo consentito;

TENUTO CONTO che l'ordinanza sindacale n. 19/2023 stabilisce altresì che l'autorizzazione all'accesso, così come richiesta obbligatoriamente sul sito <http://www.levantoparkbus.it> e rilasciata sia in forma onerosa sia in regime di esenzione, abbia la validità giornaliera (00 – 24) e la stessa dovrà essere richiesta, prenotata e pagata (se onerosa) sempre tramite il portale dedicato, per ogni giorno di permanenza sul territorio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 03/11/2023 con la quale sono state

apportate modifiche alle tariffe e al disciplinare di accesso alla suddetta zona a traffico limitato;

VISTO che questo comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07/03/2017 ha adottato il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che ha tra i suoi obiettivi primari di garantire efficienza e sicurezza al sistema della viabilità e di migliorare la qualità dell'aria;

CONSIDERATO che l'accreditamento degli autobus turistici, la richiesta di permesso e il rilascio dello stesso avviene su di una piattaforma gestita dalla Polizia Municipale, all'indirizzo <http://www.levantoparkbus.it>, la quale prevede un meccanismo di prenotazione a distanza, che permette che si avvicinino al centro abitato soltanto i veicoli autorizzati ad entrarvi;

CONSIDERATO altresì che il sistema di prenotazione a distanza contribuisce ad evitare che gli autobus che non trovano posto nel parcheggio loro dedicato compiano fermate di fortuna in via Nuova Stazione e Via N.S. della Guardia, nei pressi della nuova stazione ferroviaria e nelle vie adiacenti, per effettuare il carico e lo scarico dei passeggeri, e pertanto tale sistema porta alla riduzione di possibili situazioni di disordine e intralci alla circolazione;

CONSIDERATO che il crescente flusso di turisti in arrivo a Levanto con veicoli di grandi dimensioni (autobus e minibus) è sempre meno conciliabile con le esigenze di fluidità e sicurezza della circolazione, se non diversamente regolamentato, per le ridotte dimensioni della rete viaria del territorio comunale;

CONSIDERATO che le modifiche apportate con le precedenti ordinanze emanate dal Sindaco e aventi carattere di contingibilità e urgenza, sono scaturite da importanti intralci viabilistici occorsi lungo la SP566DIR, strada provinciale con una conformazione plano-altimetrica che in alcuni tratti non rende possibile la contemporanea circolazione di autovetture e autobus, e nella Loc. Moltedi, area dove gli autobus stazionano in attesa dei turisti provenienti dalla vicina stazione ferroviaria;

CONSTATATO che si è verificato un incremento esponenziale di ingressi di autobus turistici, in special modo nelle giornate di arrivi, nei porti di La Spezia, Livorno e Genova, delle navi da crociera i cui turisti effettuano le escursioni alle Cinque Terre, individuando nella stazione ferroviaria di Levanto il punto di arrivo e/o partenza;

CONSTATATO inoltre che i sistemi di rilevamento targhe presenti nei varchi stradali di accesso alla cittadina hanno rilevato nel corso dell'anno 2023 un aumento esponenziale di traffico veicolare che ha raggiunto nel periodo estivo una media giornaliera di oltre 30 mila veicoli circolanti sulle strade urbane ed extraurbane, con inevitabili riflessi sulla viabilità in generale;

PRESO ATTO che nell'area adibita alla sosta per lo stazionamento dei bus turistici della Loc. Moltedi sono stati individuati n. 10 (dieci) stalli destinati a tali categorie di veicoli;

TENUTO CONTO che, per quanto sopra detto, la soluzione più idonea a limitare intralci alla circolazione e a salvaguardare la stessa da sinistri stradali consista nel contingentare gli accessi degli autobus turistici ad un numero massimo di 10 unità quotidiane;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 19/03/2024 di modifica alla disciplina di accesso degli autobus turistici nella zona a traffico limitato di Loc. Moltedi con la quale sono confermate le esenzioni (onerose e/o gratuite) già in atto e nel contempo viene riconosciuta la presenza di autobus che effettuano servizi di linea interregionale autorizzati dalla regione di appartenenza;

CONSIDERATO che la suddetta limitazione oltre a tutelare la sicurezza della circolazione consegue anche la finalità di tutelare l'ambiente, specie dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico, finalità evidentemente correlate e riconducibili ad una generale esigenza di salvaguardia della salute pubblica;

TENUTO CONTO delle caratteristiche della rete viaria delle strade in questione, nonché del traffico che vi si svolge e considerata la necessità di adottare provvedimenti a tutela della pubblica

incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTI gli artt. 5 – 6 – 7 del Decreto Legislativo N° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto n°13 del 29/12/2023 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche competenze ed affari del Settore IV – Polizia Municipale ha provveduto ad affidare al Capo Settore le funzioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art 107, del comma 2 dell'art 109 del T.U.EE.L approvato con D.lgs 267/2000;

ORDINA

A far data dal 01/04/2024:

1. Di limitare l'accesso alla zona a traffico limitato degli autobus turistici, così come adottata con delibera di giunta comunale n. 49 del 19/03/2024, ad un numero massimo di 10 autobus al giorno, previamente autorizzati e muniti di contrassegno. I conducenti degli autobus turistici sono tenuti al rispetto di quanto prescritto dal comma 7-bis art. 157 del D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada".
2. Di derogare a tale limite, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli organizzatori/promotori non siano riusciti ad ottenere l'autorizzazione – lasciapassare all'accesso nella Zona a Traffico Limitato a causa del raggiungimento del limite massimo consentito, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a. autobus turistici diretti a strutture ricettive e/o pubblici esercizi del territorio comunale
 - b. autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di Levanto, che effettuano gite, gite scolastiche, escursioni o trasferte organizzate da gruppi iscritti all'albo Comunale
 - c. autobus che trasportino atleti/tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai campionati delle diverse attività sportive
3. Di confermare che l'autorizzazione all'accesso alla ZTL è rilasciato ai veicoli in forma onerosa ad esclusione degli autobus del trasporto pubblico di persone in servizio di linea urbano ed extraurbano nell'ambito del territorio provinciale e del trasporto scolastico del Comune di Levanto, degli autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata (scuola materna, primaria, secondaria e superiore) che partecipano a gite organizzate dall'istituto scolastico di appartenenza nel comune di Levanto, autobus che trasportano atleti e tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai campionati ai campionati delle diverse discipline sportive a cui sono iscritte società con sede nel Comune di Levanto, autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, per eventi di iniziative programmate nel territorio comunale, ovvero in quanto ospitate nelle strutture ricettive del territorio comunale, autobus delle Forze Armate, dei Corpo di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Enti o Società di soccorso Pubblico o di Pubblica necessità in attività istituzionale di servizio;
4. Di stabilire che l'autorizzazione all'accesso, così come richiesta obbligatoriamente sul sito

<http://www.levantoparkbus.it>, e rilasciata sia in forma onerosa sia in regime di esenzione, abbia la validità giornaliera (00 – 24) e che la stessa dovrà essere richiesta, prenotata e pagata (se onerosa) sempre tramite il portale dedicato, per ogni giorno di permanenza sul territorio;

5. Di esonerare dall'obbligo dell'utilizzo del portale dedicato <http://www.levantoparkbus.it> ai fini dell'accesso nella Z.T.L. gli autobus del trasporto pubblico di persone in servizio di linea urbano ed extraurbano nell'ambito del territorio provinciale/interregionale e del trasporto scolastico;
6. Di esonerare dall'obbligo dell'utilizzo del portale dedicato <http://www.levantoparkbus.it> ai fini dell'accesso nella Z.T.L. gli autobus diretti al comune di Bonassola, in quanto il passaggio nel nostro territorio è l'unica arteria percorribile per coloro che escono al casello autostradale di Carrodano;
7. Di stabilire che gli autobus che effettuano trasporto pubblico di linea interregionale possono ottenere il permesso di accesso previo il pagamento della relativa tariffa per mezzo di bonifico bancario;
8. Di stabilire che gli autobus diretti a Bonassola comunichino anticipatamente il transito sul nostro territorio mediante posta elettronica ordinaria;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 9 del Codice della Strada.

DISPONE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ed è trasmessa alla Stazione Carabinieri di Levanto

Il Corpo di Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti, a cui spetta ai sensi dell'art. 12 del C.D.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

INFORMA

Che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n° 241 del 07/08/1990 il responsabile del procedimento è il Comm. di P.M.Valerio Viviani

A V V E R T E

- Che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero – in alternativa e per soli motivi di legittimità – al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio

- Che avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 285/1992, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495

Levanto, 22-03-2024.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE IV POLIZIA MUNICIPALE
(Valerio Viviani)**